

PATTO DI INTEGRITA' TRA ALSIA E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI

Attestato alla deliberazione

no. 187 del 30/09/14

ART.1 (Ambito di applicazione)



1. Il presente Patto regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'ALSIA nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da ALSIA e la sua accettazione costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad €. 40.000,00, nonché per l'iscrizione all'Albo Fornitori. Tale condizione deve essere prevista nei bandi di gara e lettere di invito.
4. Una copia del Patto di Integrità deve essere sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell'iscrizione all'Albo fornitori. Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

ART.2

(Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante)

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture ovvero in sede di iscrizione all'albo fornitori, l'operatore economico:
 - si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione/gestione del contratto;
 - dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno -- e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno- direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto.

8

- dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad Albo fornitori, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della normativa ; dichiara , altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- si impegna a segnalare all'Amministrazione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti vigenti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice . Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.



ART.3

(Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice)

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di gara e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, in caso di violazione dell'art.14 del D.P.R. n.62/2013.

ART.4

(Violazione del Patto di Integrità)

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'art.2 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata successivamente all'aggiudicazione, revoca dell'aggiudicazione e risoluzione di diritto del contratto, eventualmente sottoscritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con incameramento della cauzione definitiva.

8

- b) l'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati all'art.121 comma 2 del d.lgs.104/2010. E' fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

ART.5

(Efficacia del Patto di Integrità)

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito andranno segnalati al Responsabile della Prevenzione Anticorruzione dell'ALSIA.



A handwritten signature is located at the bottom right of the page.